

IFRIC 20 – Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto

In data 19 ottobre 2011, lo IASB ha pubblicato l'interpretazione IFRIC 20 che si applica a tutte le tipologie di risorse naturali estratte da una miniera a cielo aperto. L'adozione dell'emendamento non ha comportato effetti sulla valutazione delle voci di bilancio interessate.

*Annual improvements to IFRS 2009-2011 Cycle*

Il 17 maggio 2012 lo IASB ha pubblicato il documento “*Annual Improvements to IFRS: 2009-2011 cycle*”, che recepisce le modifiche ai principi nell'ambito del processo annuale di miglioramento degli stessi, concentrandosi su modifiche valutate necessarie, ma non urgenti. Il documento è stato omologato dall'Unione Europea con il Regolamento (UE) n. 301/2013 del 27 marzo 2013 e le modifiche previste devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano da o dopo il 1° gennaio 2013. Le principali modifiche che hanno una rilevanza nel bilancio del Gruppo si riferiscono a:

- IAS 1 Presentazione del bilancio – Informazioni comparative: si chiarisce che nel caso vengano fornite informazioni comparative addizionali, queste devono essere presentate in accordo con gli IFRS. Inoltre, si chiarisce che nel caso in cui un'entità modifichi un principio contabile o effettui una rettifica/riclassifica retroattiva, la stessa entità deve presentare una situazione patrimoniale riferita all'inizio del periodo comparativo, ma nelle note illustrative non sono richieste informazioni relative a tale situazione patrimoniale aggiuntiva, se non per quanto attiene alle voci interessate dalla rettifica/riclassifica. Tale emendamento è stato utilizzato in riferimento, come già evidenziato nel paragrafo 3.21 “Rideterminazione dei dati della situazione patrimoniale - finanziaria e di conto economico consolidato”, alla riesposizione retroattiva del cambio dell'*accounting policy* ai sensi dello IAS 39, della riesposizione dei dati economici dell'esercizio 2012 ai sensi dell'IFRS 5 e dell'applicazione della nuova versione dello IAS 19;
- IAS 16 Immobili, Impianti e Macchinari – Classificazione dei *servicing equipment*: si chiarisce che i *servicing equipment* devono essere classificati tra gli Immobili, Impianti e Macchinari se utilizzabili per più di un esercizio, mentre devono essere classificati tra le rimanenze di magazzino se utilizzati per un solo esercizio.

L'adozione dell'emendamento non ha comportato effetti significativi sul presente bilancio consolidato;

- IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio - Imposte dirette sulle distribuzioni ai possessori di strumenti di capitale e sui costi di transazione sugli strumenti di capitale: si chiarisce che le imposte dirette relative a queste fattispecie seguono le regole dello IAS 12. L'adozione dell'emendamento non ha comportato effetti significativi sul presente bilancio consolidato.

### 3.22.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni omologati e non adottati in via anticipata dal Gruppo

IFRS 10 – Bilancio consolidato, IAS 27 – Bilancio individuale e IFRS 12 – Informazioni sulle partecipazioni in altre entità

Il 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il nuovo principio contabile IFRS 10, a conclusione del progetto legato alla ridefinizione del concetto di controllo e al superamento delle divergenze riscontrate nell'applicazione di tale concetto; infatti, mentre il precedente IAS 27 – Bilancio consolidato e individuale definiva il controllo su un'entità come il potere di determinare le scelte finanziarie e gestionali di un'entità, ottenendone i relativi benefici, il SIC 12 "Consolidamento *Special Purpose Entities*" interpretava i requisiti dello IAS 27 ponendo maggiore enfasi sui rischi e benefici.

Il nuovo principio IFRS 10, che è stato emesso contemporaneamente al nuovo IAS 27 – Bilancio individuale, sostituisce nei contenuti i precedenti IAS 27 e SIC 12, fornendo una nuova definizione di controllo e confermando le metodologie da utilizzare per la predisposizione del bilancio consolidato in ambito IFRS, non apportando modifiche a quanto già rappresentato nel precedente IAS 27.

In base all'IFRS 10 un investitore controlla un'entità quando è esposto, o detiene diritti, a rendimenti variabili del suo investimento nell'entità ed ha l'abilità di modificare tali rendimenti attraverso il suo potere sull'entità stessa. Pertanto, il controllo è basato su tre elementi: (i) potere sull'entità, (ii) esposizione, o diritto, a rendimenti variabili dell'investimento nell'entità, e (iii) abilità nell'utilizzare il potere sull'entità per influenzare i rendimenti dell'investimento.

In base all'IFRS 10 il concetto di controllo deve essere applicato in tutte le seguenti circostanze:

- a) quando vi sono diritti di voto, o diritti similari, che danno un potere all'investitore, incluse le situazioni nelle quali l'investitore detiene meno della maggioranza dei diritti di voto ed in quelle in cui vi sono diritti di voto potenziali;
- b) quando l'entità è organizzata in modo tale per cui i diritti di voto non sono il fattore dominante nel definire chi controlla l'entità, come nel caso in cui i diritti di voto hanno un impatto solamente su aspetti di amministrazione, e le attività rilevanti dell'entità sono influenzate essenzialmente da rapporti contrattuali;
- c) nei rapporti di agenzia;
- d) quando l'investitore ha il controllo su specifiche attività di un'entità.

Infine, l'IFRS 10 rinvia al nuovo principio IFRS 12 – Informazioni sulle partecipazioni in altre entità (emesso contestualmente agli altri nuovi principi indicati), per quanto attiene alle informazioni da fornire in bilancio relativamente alle partecipazioni detenute in altre imprese. Quest'ultimo principio contiene tutta una serie di obblighi circa le informazioni che l'entità che redige il bilancio deve fornire, relativamente alle partecipazioni in imprese controllate e collegate, nonché agli accordi congiunti (di cui al nuovo IFRS 11, illustrato successivamente).

Per quanto attiene al nuovo IAS 27 – Bilancio individuale, questo disciplina solamente le modalità di contabilizzazione e di informativa degli investimenti in imprese controllate, nonché i requisiti per la preparazione, da parte di un'entità, del suo bilancio d'esercizio; relativamente a tali aspetti, il nuovo principio non ha introdotto cambiamenti riproponendo, di fatto, una parte specifica del precedente IAS 27.

I nuovi principi IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27 sono stati omologati dalla UE nel dicembre 2012, prevedendo la loro adozione obbligatoria al più tardi dall'esercizio con inizio dal 1° gennaio 2014. Non sono attesi impatti sul patrimonio netto consolidato derivanti dall'adozione di tali principi.

#### IFRS 11 – Accordi congiunti

Il 12 maggio 2011 lo IASB, contestualmente all'emissione dei nuovi principi IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27 sopra illustrati, ha emesso il nuovo principio contabile IFRS 11 a conclusione del progetto avviato fin dal 2005 di rivisitazione dello IAS 31 – Partecipazioni in *joint venture*, tenuto anche conto del nuovo concetto di controllo stabilito dall'IFRS 10.

Il nuovo principio sostituisce lo IAS 31 ed il SIC 13 – Entità a controllo congiunto, contribuzioni non monetarie da parte di un socio.

Il principio IFRS 11 prevede che il soggetto che è parte di un accordo congiunto determini la tipologia di accordo nel quale è coinvolto, attraverso la valutazione dei propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo stesso. Un accordo congiunto è un contratto nel quale due o più parti detengono un controllo congiunto; il principio definisce il controllo congiunto come la condivisione, attraverso un contratto, del controllo di un accordo, che esiste solamente quando le decisioni relative alle attività rilevanti (che influenzano significativamente i rendimenti dell'accordo) richiedono il consenso unanime delle parti che condividono il controllo.

In base all'IFRS 11 gli accordi congiunti possono essere classificati in due tipologie:

- a) *joint operation*, nel caso di accordi congiunti nei quali le parti che condividono il controllo hanno diritti sulle attività (ed obbligazioni per le passività) oggetto dell'accordo;
- b) *joint venture*, nel caso di accordi congiunti in cui le parti hanno diritti sulle attività nette relative all'accordo, come, ad esempio, nel caso di società con personalità giuridica propria.

Nel valutare in quale tipologia di accordo sia coinvolta, l'entità deve analizzare i propri diritti e le obbligazioni nascenti dall'accordo stesso, tenendo in considerazione la struttura e le forma legale dell'accordo stesso, i termini contrattuali stabiliti dalle parti e, qualora rilevanti, eventuali altri fatti e circostanze.

Da un punto di vista contabile, per gli accordi di *joint operation* l'IFRS 11 prevede la rilevazione del pro-quota di attività, passività, costi e ricavi derivanti dall'accordo (c.d. "metodo proporzionale"), da misurare in base agli IFRS applicabili a tali attività, passività, costi e ricavi. Per gli accordi di *joint venture*, invece, il nuovo principio richiede che questi siano contabilizzati in base al metodo del patrimonio netto stabilito dallo IAS 28; pertanto, è stata eliminata l'opzione, contenuta nello IAS 31, di adozione del consolidamento proporzionale. Poiché il gruppo Fintecna adotta il metodo del patrimonio netto per la valutazione delle *joint venture*, non sono attesi impatti sul patrimonio netto consolidato e nell'informativa di bilancio derivante dall'applicazione del nuovo principio.

L'IFRS 11 è stato omologato dalla UE nel dicembre 2012, che ne ha anche stabilito l'adozione obbligatoria al più tardi a partire dall'esercizio con inizio dal 1° gennaio 2014.

#### IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate e joint venture

Il 12 maggio 2011 lo IASB, contestualmente all'emissione dei nuovi principi IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 e IAS 27, in precedenza illustrati, ha emesso il nuovo principio contabile IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate e *joint venture*, per tenere conto di talune le modifiche introdotte dai sopracitati principi.

Il nuovo principio sostituisce il vecchio IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate, senza peraltro apportare variazioni sostanziali allo stesso; infatti, il nuovo principio non ha modificato il concetto di influenza notevole già contenuto nel vecchio IAS 28, ma introduce l'obbligo di applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni in joint venture, come stabilito dal nuovo IFRS 11. Circa le modalità applicative del metodo del patrimonio netto, sono state confermate quelle già stabilite dal vecchio IAS 28.

L'adozione di tale nuovo principio è obbligatoria al più tardi dal 1° gennaio 2014, così come stabilito in sede di omologazione da parte della UE (intervenuta nel dicembre 2012), analogamente ai nuovi principi IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 e IAS 27. Non sono attesi impatti sul patrimonio netto consolidato e sull'informativa di bilancio derivanti dall'applicazione del principio così come modificato.

#### IAS 36 - Riduzione di valore delle attività – Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie

Il 19 dicembre 2013 sono state omologate le modifiche allo IAS 36 "Riduzione di valore delle attività - Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie" pubblicate dallo IASB il 29 maggio 2013.

Le modifiche mirano a chiarire che le informazioni da fornire circa il valore recuperabile delle attività, quando tale valore si basa sul *fair value* al netto dei costi di dismissione, riguardano soltanto le attività il cui valore ha subito una riduzione. Il documento in esame:

- riporta dei limiti all'obbligo di indicare nelle *disclosures* il valore recuperabile delle attività o delle cash generating *units* (CGU), richiedendo tale informazione solo nei

- casi in cui sia stato contabilizzato un *impairment* o un *reversal* di una precedente svalutazione;
- fornisce chiarimenti in merito all'informativa da rendere in caso di *impairment* di attività, ove il valore recuperabile sia stato determinato secondo la metodologia *fair value less costs to sell*.

Le modifiche dovranno essere applicate retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014. Non devono essere applicate le modifiche per gli esercizi (inclusi quelli comparativi) in cui non si applica anche l'IFRS 13.

IAS 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione – Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura

Il 19 dicembre 2013 sono state omologate le modifiche allo IAS 39 "Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione – Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura" pubblicate dallo IASB il 27 giugno 2013. Le modifiche riguardano l'introduzione di alcune esenzioni ai requisiti dell'*hedge accounting* definiti dallo IAS 39 nella circostanza in cui un derivato esistente debba essere sostituito con un nuovo derivato che abbia per legge o regolamento direttamente (o anche indirettamente) una controparte centrale (Central Counterparty – CCP).

Il documento è stato ispirato dall'introduzione della European Market Infrastructure Regulation (EMIR) relativa ai derivati *over-the-counter* (OTC), che mira ad implementare un *clearing* centrale per certe classi di derivati OTC (come richiesto dal G20 nel settembre 2009).

Le modifiche dovranno essere applicate retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014.

### 3.22.3 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora omologati

IFRS 9 – Strumenti finanziari

In data 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso il principio IFRS 9, apportando significative modifiche ai requisiti relativi alla classificazione e valutazione delle attività finanziarie, attualmente regolati dallo IAS 39. A ottobre 2010 tale principio è stato emendato, aggiungendo anche i requisiti di classificazione e valutazione delle passività finanziarie. Il 19 novembre 2013 lo IASB ha pubblicato il documento "IFRS 9 *Financial Instruments - Hedge Accounting and amendments to IFRS 9, IFRS 7 and*

IAS 39" relativo ai requisiti del nuovo modello di *hedge accounting*. L'IFRS 9 andrà a sostituire l'attuale IAS 39, ma non è ancora stata prevista una data ufficiale di applicazione.

Gli aspetti salienti dell'IFRS 9 vertono soprattutto nella previsione di un modello semplificato, che prevede solo due categorie di strumenti finanziari ai fini classificatori e valutativi: strumenti al costo ammortizzato e al *fair value*.

La classificazione è effettuata sulla base sia del modello di gestione dell'attività finanziaria, sia delle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa dell'attività. In particolare, la rilevazione iniziale e la valutazione al costo ammortizzato richiedono che entrambe le seguenti condizioni siano rispettate:

- a) il modello di gestione dell'attività finanziaria consista nella detenzione della stessa con la finalità di incassare i relativi flussi finanziari; e
- b) l'attività finanziaria generi contrattualmente, a date predeterminate, flussi finanziari rappresentativi esclusivamente di pagamenti in linea capitale ed in linea interessi.

Se una delle due condizioni sopra indicate non è soddisfatta, l'attività finanziaria è rilevata inizialmente, e successivamente valutata, al *fair value*. Tutte le attività finanziarie rappresentate da titoli di capitale sono valutate al *fair value*.

Viene eliminata l'opzione al costo per strumenti partecipativi non quotati e derivati su questi, fornendo peraltro una guida che tratta delle limitate circostanze in cui il costo potrebbe essere individuato come una stima ragionevole del *fair value*.

Un'attività finanziaria che soddisfa i requisiti per essere classificata e valutata al costo ammortizzato può, in sede di rilevazione iniziale, essere designata come attività finanziaria al *fair value*, con imputazione delle variazioni di valore a conto economico, se tale contabilizzazione consente di eliminare o ridurre significativamente l'asimmetria nella valutazione o nella rilevazione (c.d. "*accounting mismatch*") che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili o perdite su basi differenti.

Inoltre, il nuovo principio prevede che, nel caso di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale non detenuti per finalità di *trading*, bensì per fini strategici, in sede di rilevazione iniziale l'entità possa scegliere irrevocabilmente di valutare gli stessi al *fair value* con imputazione delle successive variazioni nel conto economico complessivo.

Per quanto riguarda le passività finanziarie, l'IFRS 9 conferma l'impostazione attuale

dello IAS 39, con l'eccezione della fattispecie in cui le passività finanziarie sono designate e rilevate a *fair value*, con rilevazione a conto economico. Per tutte le passività finanziarie rientranti nella *fair value option*, gli effetti del cambiamento del merito di credito sono rappresentati nel conto economico complessivo piuttosto che direttamente nel conto economico d'esercizio, a meno che questo trattamento determini un *mismatching* contabile; in tal caso, l'intera variazione di *fair value* è riflessa a conto economico.

Il nuovo modello di *hedge accounting* prevede rilevanti novità rispetto a quello attualmente disciplinato dallo IAS 39. In particolare le novità più rilevanti riguardano:

- le modifiche per i tipi di transazioni eleggibili per l'*hedge accounting*, in particolare allargando i rischi di attività/passività non finanziarie eleggibili per essere gestiti in *hedge accounting* e dando la possibilità di designare come oggetto di copertura un'esposizione aggregata, che include anche uno strumento derivato;
- la possibilità di designare come strumento di copertura anche uno strumento finanziario valutato a *fair value* con contropartita il conto economico;
- il cambiamento della modalità di contabilizzazione dei contratti *forward* e dei contratti di opzione quando inclusi in una relazione di *hedge accounting*;
- le modifiche al *test* di efficacia in quanto l'attuale forma verrà sostituita con il principio della "relazione economica" tra voce coperta e strumento di copertura; inoltre, non sarà più richiesta una valutazione dell'efficacia retroattiva della relazione di copertura;
- la possibilità di "ribilanciare" una copertura esistente qualora restino validi gli obiettivi di *risk management*.

Il principio IFRS 9 è attualmente all'esame dell'Unione Europea, nell'ambito di una valutazione complessiva da parte della stessa sull'intero progetto di revisione e sostituzione dello IAS 39.

#### IAS 19 – Benefici per i dipendenti

Il 21 novembre 2013 lo IASB ha pubblicato le modifiche allo IAS 19 relativamente alla contabilizzazione dei contributi dei dipendenti o dei terzi a piani a benefici definiti, con lo scopo di semplificare la contabilizzazione dei contributi che sono indipendenti dal numero di anni di servizio dei dipendenti, ad esempio, i contributi che vengono calcolati in base ad una percentuale fissa di stipendio. Le modifiche si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2014 o da data successiva. Tali



modifiche non sono ancora state omologate dall'Unione Europea.

#### IFRIC 21 – “Levies”

A maggio 2013, lo IASB ha emesso l'interpretazione IFRIC 21 - Levies. L'interpretazione è applicabile a tutti i prelievi dello stato diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione di altre norme (ad esempio, IAS 12 Imposte sul reddito) e di multe o altre sanzioni per le violazioni di norme di legge. I prelievi sono definiti nell'interpretazione “deflussi di risorse atte a produrre benefici economici, imposti dallo Stato alle società in conformità con la legislazione vigente”.

L'interpretazione chiarisce che un'entità deve riconoscere una passività per un prelievo dello Stato solo quando l'attività, che fa scattare l'obbligo di pagamento, come identificato dalla normativa applicabile, si verifica. L'interpretazione chiarisce, inoltre, che una passività relativa al prelievo è accantonata progressivamente solo se l'attività da cui deriva il pagamento avviene lungo un arco di tempo. Per un prelievo che viene attivato al raggiungimento di una soglia minima, la passività deve essere rilevata prima che tale soglia sia raggiunta.

L'interpretazione è applicabile a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014. L'interpretazione non è ancora stata omologata dall'Unione Europea.

#### Annual Improvements to IFRS: 2010-2012

Il 12 dicembre 2013 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to IFRS: 2010-2012 Cycle” che recepisce le modifiche ai principi nell'ambito del processo annuale di miglioramento degli stessi, concentrandosi su modifiche valutate necessarie, ma non urgenti.

Le principali modifiche riguardano:

- IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

Sono state apportate delle modifiche alle definizioni di “*vesting condition*” e di “*market condition*” ed aggiunte le ulteriori definizioni di “*performance condition*” e “*service condition*” (in precedenza incluse nella definizione di “*vesting condition*”).

- IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Le modifiche chiariscono che una *contingent consideration* classificata come un'attività o una passività deve essere misurata a *fair value* ad ogni data di chiusura dell'esercizio, a prescindere dal fatto che la *contingent consideration* sia uno strumento finanziario a cui si applica l'IFRS 9 o lo IAS 39 oppure un'attività o

passività non-finanziaria. Le variazioni del *fair value* (diverse dai *measurement adjustments* di periodo) devono essere contabilizzate nel conto economico.

- IFRS 8 Settori operativi

Le modifiche richiedono di dare informativa delle valutazioni fatte dal *management* nell'applicazione dei criteri di aggregazione dei segmenti operativi, inclusa una descrizione dei segmenti operativi aggregati e degli indicatori economici considerati nel determinare se tali segmenti operativi abbiano "caratteristiche economiche simili".

Le modifiche chiariscono inoltre che la riconciliazione tra il totale delle attività dei segmenti operativi e il totale delle attività dell'entità venga fornito solamente se il totale delle attività dei segmenti operativi è regolarmente fornito allo *chief operating decision-maker*.

- IFRS 13 *Fair Value Measurement*

Sono state modificate le "*Basis for Conclusions*" al fine di chiarire che con l'emissione dell'IFRS 13, e le conseguenti modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 9, resta valida la possibilità di contabilizzare i crediti e debiti commerciali a breve senza rilevare gli effetti di un'attualizzazione, qualora tali effetti risultino non materiali.

- IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e IAS 38 Attività immateriali

Le modifiche hanno eliminato le incoerenze nella rilevazione dei fondi ammortamento quando un'attività materiale o intangibile è oggetto di rivalutazione. I nuovi requisiti chiariscono che il "*gross carrying amount*" sia adeguato in misura consistente con la rivalutazione del "*carrying amount*" dell'attività e che il fondo ammortamento risulti pari alla differenza tra il "*gross carrying amount*" e il "*carrying amount*" al netto delle perdite di valore contabilizzate.

- IAS 24 Operazioni con parti correlate

Si chiariscono le disposizioni applicabili all'identificazione delle parti correlate e all'informativa da fornire quando le attività dei dirigenti con responsabilità strategiche sono fornite da una *management entity* (e non da una persona fisica). In tal caso la *management entity* è considerata parte correlata ed occorre dare separata informativa in merito alla fornitura dei servizi della *management entity*; non è necessario indicare, nell'ambito dell'informativa sulla remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, le componenti della remunerazione corrisposta alla *management entity*.

Le modifiche si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2014 o da data successiva. Tali modifiche non sono ancora state omologate dall'Unione Europea.

#### *Annual Improvements to IFRS: 2011-2013*

Il 12 dicembre 2013 lo IASB ha pubblicato il documento "*Annual Improvements to IFRS: 2011-2013 Cycle*" che recepisce le modifiche ai principi nell'ambito del processo annuale di miglioramento degli stessi, concentrandosi su modifiche valutate necessarie, ma non urgenti.

Le principali modifiche riguardano:

- IFRS 1 Prima adozione degli *International Financial Reporting Standards*

Viene chiarito che l'entità che adotta per la prima volta gli IFRS, in alternativa all'applicazione di un principio correntemente in vigore alla data del primo bilancio IAS/IFRS, può optare per l'applicazione anticipata di un nuovo principio destinato a sostituire il principio in vigore.

L'opzione è ammessa quando il nuovo principio consente l'applicazione anticipata. Inoltre deve essere applicata la stessa versione del principio in tutti i periodi presentati nel primo bilancio IAS/IFRS.

- IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Le modifiche hanno lo scopo di chiarire l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 di tutte le tipologie di joint arrangement.

- IFRS 13 *Fair Value Measurement*

L'IFRS 13 paragrafo 52 (*portfolio exception*), nella sua attuale formulazione, limita alle sole attività e passività finanziarie incluse nell'ambito di applicazione dello IAS 39 la possibilità di valutazione al *fair value* sulla base del loro valore netto.

Con la modifica viene chiarito che la possibilità di valutazione al *fair value* sulla base del loro valore netto si riferisce anche a contratti nell'ambito di applicazione dello IAS 39 (o IFRS 9) ma che non soddisfano la definizione di attività e passività finanziarie fornita dallo IAS 32, come i contratti per l'acquisto e vendita di *commodities* che possono essere regolati in denaro per il loro valore netto.

- IAS 40 – Investimenti immobiliari – Relazioni tra IFRS 3 e IAS 40

La modifica chiarisce che l'IFRS 3 e lo IAS 40 non si escludono vicendevolmente e che, al fine di determinare se l'acquisto di una proprietà immobiliare rientri nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3, occorre far riferimento alle specifiche

indicazioni fornite dall'IFRS 3 stesso; per determinare, invece, se l'acquisto in oggetto rientri nell'ambito dello IAS 40 occorre far riferimento alle specifiche indicazioni dello IAS 40.

Le modifiche si applicano a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2014 o da data successiva. Tali modifiche non sono ancora state omologate dall'Unione Europea.

Per tutti i principi ed interpretazioni di nuova emissione, nonché per le rivisitazioni o emendamenti ai principi esistenti, il Gruppo sta valutando gli eventuali impatti derivanti dalla loro applicazione futura.

#### 4. Area di consolidamento

Oltre alla capogruppo Fintecna, sono incluse nell'area di consolidamento le società dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente e consolidate con il metodo integrale, per i cui dettagli si rinvia all'elenco incluso nell'allegato.

In particolare, sono consolidate le entità sulle quali Fintecna esercita il controllo, sia in forza del possesso azionario diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea (anche tenuto conto degli eventuali diritti di voto potenziali derivanti da opzioni immediatamente esercitabili), sia per effetto dell'esercizio di una influenza dominante espressa dal potere di determinare le scelte finanziarie e gestionali delle entità, ottenendone i benefici relativi, anche prescindendo dall'entità dei rapporti di natura azionaria.

Sono escluse dal consolidamento alcune entità minori la cui inclusione sarebbe irrilevante, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, ai fini di una corretta rappresentazione delle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie del Gruppo, data la dinamica operativa non significativa (ad esempio, imprese non ancora o non più operative, società il cui processo di liquidazione risulta pressoché concluso).

Le entità sono incluse nel perimetro di consolidamento dalla data in cui il controllo è acquisito dal Gruppo. Le entità sono escluse dal perimetro di consolidamento dalla data in cui il Gruppo perde il controllo, come sopra definito.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, tutte le società consolidate hanno predisposto uno specifico "*reporting package*", in conformità ai principi IFRS adottati dal Gruppo.

Qualora la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa del Gruppo non coincida con quella della Capogruppo, tale impresa provvede alla predisposizione del suddetto *reporting package* facendo riferimento alla data di chiusura dell'esercizio della Capogruppo.

Tenuto conto di quanto precedentemente evidenziato, l'area di consolidamento al 31 dicembre 2013 risulta variata per:

- a) l'acquisizione del Gruppo VARD: in data 23 gennaio 2013 il gruppo Fincantieri ha perfezionato l'acquisizione da STX Europe del 50,75% di STX OSV Holdings Limited (oggi VARD Holdings Limited), società quotata alla Borsa di Singapore, *leader* mondiale nella costruzione di mezzi di supporto alle attività di estrazione e produzione di petrolio e gas naturale (c.d. *Offshore Support Vessel*). Inoltre, in data 13 febbraio 2013 è stato depositato il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica d'acquisto (di seguito OPA) sulle rimanenti

azioni, promossa secondo le modalità previste dal regolamento della Borsa di Singapore. Alla data di chiusura dell'OPA, 13 marzo 2013, la percentuale di adesione è risultata pari al 4,88% portando la quota complessiva del possesso a 55,63%. L'esborso complessivo per la transazione ammonta a circa €/milioni 498, di cui circa €/milioni 455 per l'acquisizione del 50,75% e circa €/milioni 43 per l'acquisizione nel corso dell'OPA. Per la descrizione dell'operazione e la contabilizzazione della stessa si rinvia inoltre alla nota 10.4 "Aggregazioni aziendali- Acquisizione gruppo VARD";

- b) l'esclusione del gruppo Fintecna Immobiliare e di Quadrante S.p.A. in relazione alla scissione parziale del compendio degli asset immobiliari di Fintecna, comprensivo, tra l'altro, delle partecipazioni in Fintecna Immobiliare S.r.l. e Quadrante S.p.A., in favore dell'Azionista CDP.

La tabella che segue evidenzia gli effetti della scissione parziale sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del gruppo Fintecna:

(€/migliaia)	Compendio immobiliare scisso come da Atto	Adeguamento valore al consolidato IFRS	Effetti patrimoniali scissione sul consolidato IFRS
<b>Attività</b>			
Attività commerciali correnti verso Fintecna Immobiliare S.r.l.	158	-	158
Attività commerciali correnti verso Quadrante S.p.A.	37	-	37
Attività finanziarie correnti verso Quadrante S.p.A.	2.340	-	2.340
Investimenti immobiliari - terreni	1.093	-	1.093
Investimenti immobiliari - fabbricati civili	4.370	-	4.370
Fintecna Immobiliare S.r.l.	290.159	16.703	306.862
Quadrante S.p.A.	61.625	2.612	64.237
Attività finanziarie non correnti verso Fintecna Immobiliare S.r.l.	102.000	-	102.000
Attività finanziarie non correnti verso Quadrante S.p.A.	5.165	-	5.165
Attività per imposte anticipate		180	180
	<b>466.947</b>	<b>19.495</b>	<b>486.442</b>
<b>Passività e Patrimonio Netto</b>			
Passività commerciali correnti verso Fintecna Immobiliare S.r.l.	1.330	-	1.330
Fondo per rischi ed oneri non correnti	84.500	63	84.563
Passività per imposte differite		1.044	1.044
Patrimonio netto	381.117	18.389	399.506
	<b>466.947</b>	<b>19.495</b>	<b>486.442</b>

#### 4.1 Società controllate

Le imprese controllate sono le imprese su cui il Gruppo esercita il controllo, così come definito dallo IAS 27 – Bilancio consolidato e bilancio separato, ovvero, quelle per cui il Gruppo ha il potere direttamente o indirettamente, di determinare le politiche finanziarie ed operative al fine di ottenere benefici dalle loro attività. I bilanci delle imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data in cui si assume il controllo fino al momento in cui tale controllo cessa di esistere. Le interessenze di pertinenza dei terzi e la quota di utile o perdita d'esercizio delle controllate consolidate attribuibile alle interessenze di pertinenza di terzi sono identificate separatamente nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel conto economico consolidati. Le perdite di pertinenza di terzi che eccedono

la quota di interessenza del capitale della partecipata, sono allocate alle interessenze di pertinenza dei terzi.

#### 4.2 Società a controllo congiunto

Sono le imprese su cui il Gruppo ha la condivisione del controllo stabilita contrattualmente, oppure per cui esistono accordi contrattuali con i quali due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto. Le partecipazioni in imprese a controllo congiunto sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui inizia il controllo congiunto fino al momento in cui lo stesso cessa di esistere.

#### 4.3 Società collegate

Sono le imprese nelle quali il Gruppo esercita un'influenza notevole, così come definita dallo IAS 28 – Partecipazioni in collegate, ma non il controllo o il controllo congiunto, sulle politiche finanziarie ed operative. Le partecipazioni in imprese collegate sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, a partire dalla data in cui inizia l'influenza notevole fino al momento in cui tale influenza notevole cessa di esistere. Qualora l'eventuale quota di pertinenza del Gruppo delle perdite della collegata ecceda il valore contabile della partecipazione in bilancio, si procede ad azzerare il valore della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite non è rilevata, ad eccezione e nella misura in cui il Gruppo abbia l'obbligo di risponderne.

#### 4.4 Descrizione attività svolta da Ligestra S.r.l., Ligestra Due S.r.l., Ligestra Tre S.r.l. e norme di riferimento

Con riferimento alle società trasferitarie dei patrimoni separati Ligestra S.r.l., Ligestra Due S.r.l. e Ligestra Tre S.r.l., si è ritenuto che le stesse siano assimilabili alle "Società a destinazione specifica" (di seguito "SDS") previste dall'interpretazione SIC 12 che disciplina in quali circostanze tali SDS debbano essere consolidate dalle entità che ne detengono il capitale. All'esito dell'analisi delle circostanze indicate dall'interpretazione per valutare la